

Federazione Italiana Giuoco Handball

Pallamano

Ufficio Attività Agonistica

Giudice Sportivo Nazionale

Tribunale Federale

Corte Sportiva d'Appello

Corte d'Appello Federale



**COMUNICATO
UFFICIALE
N. 10 del 13/11/2019**

Campionato SERIE A1 MASCHILE**8^ Giornata di Andata del 09/11/2019**

MFOODS CARBUREX GAETA	CONVERSANO	26 – 30
BOZEN	JUNIOR FASANO	40 – 22
SPARER EPPAN	TRIESTE	27 – 27
CASSANO MAGNAGO	ALPERIA MERANO	29 – 25
EGO SIENA	COLOGNE	26 – 21
PRESSANO	BANCA POPOLARE DI FONDI	31 – 25
BRIXEN	RAIMOND SASSARI	35 – 28

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
EGO SIENA	8	0	8	0	0	243	205	16	0
CASSANO MAGNAGO	8	0	6	1	1	233	188	13	0
CONVERSANO	8	0	6	0	2	232	202	12	0
BRIXEN	8	0	6	0	2	212	195	12	0
BOZEN	8	0	5	0	3	235	191	10	0
ALPERIA MERANO	8	0	5	0	3	228	208	10	0
PRESSANO	8	0	4	1	3	213	196	9	0
RAIMOND SASSARI	8	0	3	1	4	222	230	7	0
BANCA POPOLARE DI FONDI	8	0	2	2	4	205	221	6	0
SPARER EPPAN	8	0	1	2	5	170	184	4	0
COLOGNE	8	0	1	2	5	185	224	4	0
JUNIOR FASANO	8	0	2	0	6	189	241	4	0
TRIESTE	8	0	1	1	6	206	225	3	0
MFOODS CARBUREX GAETA	8	0	1	0	7	2004	253	2	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO**

;

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A1 FEMMINILE**6^ Giornata di Andata del 09/11/2019**

MECHANIC SYSTEM ODERZO	OJ SOLUTION NUORO	27 – 21
SUNCINI AGRIBIOCHIMICA ARIOSTO FERRARA	LENO	35 – 23
JOMI SALERNO	CASSANO MAGNAGO	27 - 30
BRIXEN	MESTRINO	24 – 20

RIPOSA: CASALGRANDE PADANA

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
SUDTIROL BRIXEN	6	0	5	0	1	155	120	10	0
MECHANIC SYSTEM ODERZO	5	0	5	0	0	134	103	10	0
MESTRINO	6	0	4	0	2	151	143	8	0
JOMI SALERNO	5	0	4	0	1	153	120	8	0
SUNCINI AGRIBIOCHIMICA ARIOSTO FERRARA	5	0	3	0	2	141	114	6	0
CASSANO MAGNAGO	6	0	2	1	3	152	159	5	0
CASALGRANDE PADANA	5	0	0	1	4	113	132	1	0
OJ SOLUTION NUORO	5	0	0	0	5	94	141	0	0
LENO	5	0	0	0	5	101	143	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO**

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 MASCHILE GIRONE A

8^ Giornata di Andata del 09/11/2019

VIGASIO	FERRARA UNITED	25 – 33
TAUFERS	ARCOM	22 – 31
MEDALP TIROL	MOLTENO	23 – 17
MALO	LENO	34 – 21
CRENNA	SAN VITO MARANO	28 – 22
SAN BARTOLOMEO-LA CRUZ ODERZO	TORRI	28 – 33
METALLSIDER MEZZOCORONA	CASSANO MAGNAGO	21 – 20

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
MEDALP TIROL	8	0	7	1	0	226	156	15	0
SALUMIFICIO RIVA MOLTENO	8	0	6	1	1	219	167	13	0
TORRI	8	0	5	2	1	211	192	12	0
ARCOM	8	0	4	3	1	206	197	11	0
SAN BARTOLOMEO-LA CRUZ ODERZO	8	0	4	2	2	221	201	10	0
CRENNA	8	0	4	1	3	189	190	9	0
METALLSIDER MEZZOCORONA	8	0	4	1	3	196	205	9	0
MALO	8	0	3	2	3	219	195	8	0
FERRARA UNITED	8	0	5	2	1	231	192	7	5
CASSANO MAGNAGO	8	0	2	0	6	178	197	4	0
LENO	8	0	2	0	6	164	205	4	0
VIGASIO	8	0	1	1	6	187	231	3	0
TAUFERS	8	0	1	0	7	188	225	2	0
SAN VITO MARANO	8	0	0	0	8	147	229	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO**

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone B**9^ Giornata di Andata del 09/11/2019**

TAVARNELLE	CAMERANO	24 – 28
BOLOGNA UNITED	AMBRA	29 – 35
PARMA	VERDEAZZURRO	34 - 27
CHIARAVALLE	OJ SOLUTION NUORO	30 – 19
ADR GENERAL CONTRACT POGGIBONSESE	ROMAGNA	21 – 32
2 AGOSTO BOLOGNA	FIorentINA	27 – 23
MODULA CASALGRANDE	SANTARELLI CINGOLI	24 – 35
RIPOSA: SECCHIA RUBIERA		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
SANTARELLI CINGOLI	8	0	7	1	0	236	166	15	0
AMBRA	9	0	7	1	1	275	234	15	0
SECCHIA RUBIERA	8	0	7	0	1	209	159	14	0
PARMA	8	0	7	0	1	213	166	14	0
2 AGOSTO BOLOGNA	9	0	6	2	1	239	213	14	0
BOLOGNA	9	0	7	0	2	240	198	14	0
VERDEAZZURRO	8	0	4	1	3	239	230	9	0
ROMAGNA	9	0	4	0	5	230	216	8	0
TAVARNELLE	9	0	3	1	5	244	272	7	0
FIorentINA	8	0	3	0	5	192	176	6	0
CAMERANO	8	0	3	0	5	184	197	6	0
MODULA CASALGRANDE	8	0	1	0	7	204	252	2	0
CHIARAVALLE	8	0	1	0	7	166	221	2	0
ADR GENERAL CONTRACT POGGIBONSESE	9	0	0	0	9	228	299	0	0
OJ SOLUTION NUORO	8	0	0	0	8	151	255	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 MASCHILE Girone C**4^ Giornata di Andata del 09/11/2019**

PUTIGNANO	LIONS TERAMO	15 – 20
DARWIN TECH MASCALUCIA	BENEVENTO	26 – 25
TEAMNETWORK ALBATRO	NOCI	31 – 20
CUS PALERMO	ALCAMO	26 – 23

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
CUS PALERMO	4	0	4	0	0	122	107	8	0
TEAMNETWORK ALBATRO	4	0	3	0	1	121	94	6	0
LIONS TERAMO	4	0	3	0	1	89	84	6	0
DARWIN TECH MASCALUCIA	4	0	2	0	2	106	107	4	0
ALCAMO	4	0	2	0	2	102	107	4	0
BENEVENTO	4	0	1	0	3	101	109	2	0
NOCI	4	0	1	0	3	108	121	2	0
PUTIGNANO	4	0	0	0	4	81	101	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO**

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 FEMMINILE Girone A**3^ Giornata di Andata del 26/10/2019**

LIONS SASSARI

LEONESSA BRESCIA

13.11.2019

4^ Giornata di Andata del 09/11/2019

FERRARIN

LIONS SASSARI

17 - 18

SARDEGNA

CASSANO MAGNAGO

26 - 24

VENPLAST DOSSOBUONO

LEONESSA BRESCIA

28 - 28

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
LEONESSA BRESCIA	3	0	2	1	0	90	71	5	0
VENPLAST DOSSOBUONO	4	0	2	1	1	126	116	5	0
CASSANO MAGNAGO	4	0	2	0	2	101	100	4	0
LIONS SASSARI	3	0	2	0	1	59	59	4	0
SARDEGNA	4	0	2	0	2	106	108	4	0
FERRARIN	4	0	0	0	4	86	114	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**NESSUN PROVVEDIMENTO****Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti**

Campionato SERIE A2 FEMMINILE Girone B**6^ Giornata di Andata del 09/11/2019**

WURBS ODERZO	GUERRIERE MALO	24 – 26
METALLSIDER MEZZOCORONA	ALGUND	34 – 13
C.U.S. UDINE	MUSILE	21 – 18
BRIXEN	CELLINI PADOVA	18 – 27
TAUFERS	BRUNECK	21 – 19
RIPOSA: SCHENNA		

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
MALO	5	0	5	0	0	136	120	10	0
METALLSIDER MEZZOCORONA	6	0	4	1	1	168	118	9	0
BRUNECK	6	0	4	0	2	166	134	8	0
BRIXEN	6	0	4	0	2	165	143	8	0
TAUFERS	6	0	4	0	2	148	132	8	0
CELLINI PADOVA	5	0	3	1	1	138	96	7	0
SCHENNA	5	0	2	0	3	122	123	4	0
C.U.S. UDINE	5	0	2	0	3	93	106	4	0
MUSILE	5	0	1	0	4	73	121	2	0
WURBS ODERZO	5	0	0	0	5	94	134	0	0
ALGUND	6	0	0	0	6	94	170	-3	3

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -

NESSUN PROVVEDIMENTO

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 FEMMINILE Girone C**6^ Giornata di Andata del 09/11/2019**

ARIOSTO FERRARA	CINGOLI	27 – 33
EUROMED MUGELLO	MARCONI JUMPERS	15 – 21
FLAVIONI	NUOVA TERAMO	29 – 26
CHIARAVALLE	TUSHE PRATO	17 – 30

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
CINGOLI	6	0	5	1	0	178	143	11	0
FLAVIONI	6	0	4	1	1	167	134	9	0
TUSHE PRATO	6	0	4	0	2	166	134	8	0
NUOVA TERAMO	6	0	4	0	2	163	157	8	0
MARCONI JUMPERS	6	0	3	0	3	135	132	6	0
ARIOSTO FERRARA	6	0	1	0	5	146	163	2	0
EUROMED MUGELLO	6	0	2	0	4	119	147	1	3
CHIARAVALLE	6	0	0	0	6	104	168	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: EUROMED MUGELLO – MARCONI JUMPERS del 09/11/2019**

EUROMED MUGELLO: AMMENDA DI €100,00 (CENTO/00) per il comportamento tenuto dal tesserato Sig. LUCII Matteo (allenatore) (art.15 R.G.D.)

MARCONI JUMPERS: AMMENDA DI €100,00 (CENTO/00) per il comportamento tenuto dal tesserato Sig. DARDI Stefano (allenatore) (art.15 R.G.D.)

LUCII MATTEO (EUROMED MUGELLO) et DARDI STEFANO (MARCONI JUMPERS): DEPLORAZIONE per avere reciprocamente tenuto un comportamento antisportivo (art.16 comma 2 R.G.D.)

I Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Campionato SERIE A2 FEMMINILE Girone D**3^ Giornata di Andata del 26/10/2019**

ERICE

CONVERSANO

21.12.2019

4^ Giornata di Andata del 09/11/2019

MESSINA

AC LIFE STYLE ERICE

17 - 30

CONVERSANO

FONDI

33 - 16

VALENTINO FERRARA

CASSA RURALE PONTINIA

17 - 26

BENEVENTO

ARETUSA

19 - 24

RIPOSA: SALERNO

CLASSIFICA

Nome Squadra	G.	RIN.	V.	N.	P.	F.	S.	Punti	PEN.
CASSA RURALE PONTINIA	4	0	4	0	0	119	66	8	0
AC LIFE STYLE ERICE	2	0	2	0	0	88	26	4	0
SALERNO	3	0	2	0	1	69	28	4	0
MESSINA	4	0	2	0	2	83	103	4	0
FONDI	3	0	1	1	1	82	84	3	0
BENEVENTO	4	0	1	1	2	64	90	3	0
CONVERSANO	2	0	1	0	1	54	39	2	0
ARETUSA	4	0	1	0	3	79	96	2	0
VALENTINO FERRARA	4	0	0	0	4	58	164	0	0

Ufficio Attività Agonistica Nazionale

- DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO -**GARA: BENEVENTO – ARETUSA del 10/11/2019**

ROMANO GIORGIA (ARETUSA): SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA per avere rivolto espressione ingiuriosa nei confronti di uno dei direttori di gara (art.16 comma 3 R.G.D.)

BENEVENTO: AMMENDA DI € 120,00 (CENTOVENTI/00) per il comportamento tenuto dal tesserato Sig. SCHIPANI Antonio (dirigente) (art.15 R.G.D.)

SCHIPANI ANTONIO (BENEVENTO): INIBIZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' FEDERALE FINO AL 20.11.2019 Sebbene non iscritto a referto riconosciuto tra il pubblico dai direttori di gara rivolgeva per tutta la durata del primo tempo espressioni irrispettose nei loro confronti; tale comportamento veniva reiterato durante l'intervallo e nel corso del secondo tempo (art.16 comma 3-4 R.G.D.)

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Riccardo Aquilanti

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

DECISIONE CORTE SPORTIVA D'APPELLO- PROCEDIMENTO N. 05 bis/2019

Il giorno 15 ottobre 2019, alle ore 15.00 presso gli Uffici Federali si è riunita la Corte Sportiva d'Appello composta da:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Avv. Emilia GIFFENNI – Componente

Avv. Ernesto RUSSO – Componente

Per l'esame del reclamo proposto dalla **Società ASD PARMA PALLAMANO** in persona del Signor **Francesco FANTI**, suo legale rappresentante, avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 settembre 2019, gara n. 453 Bologna United - Parma, A2 maschile gir. B, del 21 settembre 2019.

Premesso che

dalla documentazione prodotta dalla ricorrente **Società ASD PARMA PALLAMANO**, si evince che:

- il versamento della tassa che, come previsto dal Vademecum 2019/2020 pubblicato sul sito federale www.figh.it per la Corte Sportiva d'Appello è di euro 300,00 è invece stato effettuato dalla Società per un importo inferiore ovvero pari ad euro 160,00;
- il versamento effettuato dalla Società in misura diversa a quanto stabilito dal Vademecum Federale impedisce di verificare, nel merito la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione;

PQM



La Corte Sportiva d'Appello:

- ✓ dichiara **inammissibile** il reclamo proposto dalla **Società ASD PARMA PALLAMANO** e dispone di conseguenza ai sensi dell'art. 49 comma 14 e 15 del Regolamento Giustizia e Disciplina che la tassa versata venga incamerata, maggiorata della penale di euro 60,00 pari al 20% dell'importo dovuto, pari ad euro 300,00, per l'impugnazione proposta;

Roma, 15 ottobre 2019

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI – Componente

F.to Avv. Ernesto RUSSO – Componente

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

DECISIONE CORTE SPORTIVA D'APPELLO- PROCEDIMENTO N. 05/2019

Il giorno 8 novembre 2019, alle ore 15.00 presso gli Uffici Federali si è riunita la Corte Sportiva d'Appello composta da:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Avv. Emilia GIFFENNI – Componente

Avv. Ernesto RUSSO – Componente

per l'esame del reclamo proposto dalla **Società ASD BOLOGNA UNITED HANDBALL CLUB** in persona del Signor **Gianni SALVATORI**, suo legale rappresentante, avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 settembre 2019, gara n. 453 Bologna United - Parma, A2 maschile gir. B, del 21 settembre 2019.

Non è presente alcuno per la Società proponente il reclamo, che non ha inteso nominare un difensore.

Il Collegio si riunisce pertanto per deliberare ed acquisisce il fascicolo.

premesse che

dalla documentazione prodotta dalla ricorrente **Società ASD BOLOGNA UNITED HANDBALL CLUB**, si evince che:

- a seguito di riscontro informatico emerge la dichiarata produzione di un certificato medico di idoneità sportiva agonistica dell'atleta Ayman El Hayek datato 19 settembre 2019 mentre la Società produce due certificazioni rilasciate rispettivamente in data 2 ottobre 2018 (con scadenza 2 ottobre 2019) e 24 settembre 2019 (con scadenza 23 settembre 2020)
- mentre per quanto concerne la posizione dell'atleta Luca Cimatti dal riscontro informatico emerge la dichiarata produzione di un certificato medico di idoneità sportiva agonistica datato 17 settembre 2019 mentre



la Società produce un certificato di idoneità sportiva agonistica rilasciato in data 29 agosto 2019 (con scadenza 28 agosto 2020)

considerato che

- a seguito di integrazione istruttoria ed in particolare della acquisizione presso i medici Dott.ri Pier Luigi Fiorella e Patrizia Bonifacci informazioni relative alle modalità ed ai tempi di rilascio delle indicate certificazioni, è emerso che le certificazioni prodotte dalla Società sono le medesime prodotte altresì dai suddetti professionisti e che pertanto:
 - la posizione dei giocatori non risulta *"irregolare agli effetti della normativa vigente"*;
 - le date di emissione e di scadenza dei certificati non corrispondono, tuttavia, a quelle indicate all'atto di tesseramento,
- in caso di erronea annotazione delle date delle certificazioni mediche le società sportive sono autorizzate autonomamente, attraverso correzione informatica da sistema, a modificarle o correggerle;
- non sono invocabili, pertanto, quale scriminante, l'errore scusabile e la buona fede adottati dalla reclamante, poiché il mancato aggiornamento dei dati relativi alle date dei certificati per un periodo apprezzabile di tempo configura comunque una condotta negligente tale da pregiudicare il corretto svolgimento di attività federali,

PQM

La Corte Sportiva d'Appello:

- ✓ **riconfigura** la condotta in contestazione come infrazione di carattere amministrativo di lieve entità;
- ✓ **accoglie parzialmente il reclamo** ed omologa, di conseguenza, il risultato sportivo acquisito sul campo;
- ✓ commina alla ASD Bologna United Handball Club, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del RGD la sanzione dell'**ammonizione**;
- ✓ **dispone**, di conseguenza, ai sensi dell'art. 49 comma 14 del Regolamento Giustizia e Disciplina che la tassa versata, venga

incamerata in misura pari al 50% e dispone la restituzione del resto alla Società.

Roma, 8 novembre 2019

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI – Componente

F.to Avv. Ernesto RUSSO – Componente

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

DECISIONE CORTE SPORTIVA D'APPELLO- PROCEDIMENTO N. 06/2019

Il giorno 8 novembre 2019, alle ore 15.00 presso gli Uffici Federali si è riunita la Corte Sportiva d'Appello composta da:

Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

Avv. Emilia GIFFENNI – Componente

Avv. Ernesto RUSSO – Componente

per l'esame del reclamo proposto dalla **Società ASD BOLOGNA UNITED HANDBALL CLUB** in persona del Signor **Gianni SALVATORI**, suo legale rappresentante, avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 30 ottobre 2019, gara n. 481 Bologna United - Romagna, A2 maschile gir. B, del 19 ottobre 2019.

Premesso che

dalla documentazione prodotta dalla ricorrente **Società ASD BOLOGNA UNITED HANDBALL CLUB**, si evince che:

- a seguito di riscontro informatico emerge la dichiarata produzione di un certificato medico di idoneità sportiva agonistica dell'atleta Mattia Ferioli datato 17 ottobre 2019 mentre la Società produce una certificazione rilasciata rispettivamente in data 26 settembre 2019 (con scadenza 25 settembre 2020)

Considerato che

- o la posizione del giocatore non risulta "*irregolare agli effetti della normativa vigente*";

- o le date di emissione e di scadenza dei certificati non corrispondono, tuttavia, a quelle indicate all'atto di tesseramento,
- in caso di erronea annotazione delle date delle certificazioni mediche le società sportive sono autorizzate autonomamente, attraverso correzione informatica da sistema, a modificarle o correggerle;
- non sono invocabili, pertanto, quale scriminante, l'errore scusabile e la buona fede adottati dalla reclamante, poiché il mancato aggiornamento dei dati relativi alle date dei certificati per un periodo apprezzabile di tempo configura comunque una condotta negligente tale da pregiudicare il corretto svolgimento di attività federali,

PQM

La Corte Sportiva d'Appello:

- ✓ **riconfigura** la condotta in contestazione come infrazione di carattere amministrativo di lieve entità;
- ✓ **accoglie parzialmente il reclamo** ed omologa, di conseguenza, il risultato sportivo acquisito sul campo;
- ✓ commina alla ASD Bologna United Handball Club, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del RGD la sanzione dell'**ammonizione**;
- ✓ **dispone**, di conseguenza, ai sensi dell'art. 49 comma 14 del Regolamento Giustizia e Disciplina che la tassa versata, venga incamerata in misura pari al 50% e dispone la restituzione del resto alla Società.

Roma, 8 novembre 2019

F.to Avv. Prof. Pierfrancesco BRUNO – Presidente

F.to Avv. Emilia GIFFENNI – Componente

F.to Avv. Ernesto RUSSO – Componente